

OGGETTO

### DISCIPLINA DELLA START-UP INNOVATIVA

AGGIORNAMENTO

**25 OTTOBRE 2019**

RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 25 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in L. 17.12.2012, n. 221  
Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99  
Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33  
Decreto MISE 24 settembre 2014 (Regime di aiuto Smart&Start)  
Decreto Interministeriale 25.2.2016  
Articolo 1, comma 66 Legge 11 dicembre 2016, n. 232  
Circolare Agenzia delle Entrate 11.6.2014, n. 16/E  
Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019)  
Decreto del MISE 9 agosto 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2017)  
Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO D'IMPRESA  
START UP INNOVATIVA

CODICE CLASSIFICAZIONE

30  
304  
000

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 11/2017 – DISCIPLINA DELLA START UP INNOVATIVA

REFERENTE STUDIO

**dott.ssa Adriana ADRIANI**

BRIEFING

Il DL n. 179/2012 ha introdotto la disciplina della c.d. “start-up innovativa” prevedendo alcune agevolazioni al fine di *“favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile”*.

La predetta agevolazione è stata più volte modificata, prima dal Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 che l’ha prorogata per il 2016, poi dal Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33 che è intervenuto sulla nozione di start-up innovativa, estendendo la stessa anche alle PMI.

In seguito, la L. 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha previsto un incremento delle detrazioni/deduzioni per gli investitori nelle start-up innovative, oltre ad ulteriori agevolazioni fiscali rientranti nel piano Industria 4.0, come il *“Voucher Innovation Manager”* attuato con Decreto ministeriale del 7 maggio 2019.

Infine, il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, Decreto Crescita, ha riconosciuto alle start-up operative il *“Voucher 3I – Investire in innovazione”*.

### ***QUADRO NORMATIVO***

L'articolo 25 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 [Decreto sviluppo bis], convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2012, n. 221, con decorrenza dal 19.12.2012, ha introdotto la disciplina della c.d. "start-up innovativa" prevedendo alcune agevolazioni relative sia ai rapporti di lavoro che al reddito dei soci investitori al fine di *"favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile"*.

La predetta agevolazione è stata più volte modificata, prima dal Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 che l'ha prorogata per il 2016, poi dal Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33 che è intervenuto sulla nozione di start-up innovativa, estendendo la stessa anche alle PMI.

Il comma 8 del citato art. 29 rinvia ad un apposito Decreto l'individuazione delle *"modalità di attuazione ... concernenti gli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative"*, subordinandone l'efficacia all'autorizzazione della Commissione UE.

La Commissione UE, con la Decisione 5.12.2013 C(2013)8827final, ha autorizzato l'agevolazione in esame solo per i periodi d'imposta 2013 – 2015, posto che il 2016, introdotto dal citato DL n. 76/2013, non era stato oggetto di valutazione a livello comunitario.

Con la successiva Decisione 14.12.2015 SA43005 (2015/N) la Commissione ha esteso l'autorizzazione anche al 2016.

Sul punto il MEF, di concerto con il MISE, con il Decreto Interministeriale 25.2.2016, pubblicato sulla G.U. 11.4.2016, n. 84, ha fornito la disciplina attuativa degli incentivi in esame per il periodo d'imposta 2016, in vigore a decorrere dal 12.4.2016. Per espressa previsione dell'art. 7, comma 3 del citato DM alcune specifiche disposizioni trovano applicazione retroattiva.

L'Articolo 1, comma 66 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha modificato la normativa prevista per le start up innovative prevedendo che:

- ✓ la detrazione Irpef venga aumentata dal 19% al 30% portando da 500.000 a 1.000.000 di euro il limite annuo di somme detassabili;
- ✓ la deduzione Ires venga aumentata dal 20% al 30% con tetto di investimento annuo fermo a 1.800.000 euro;
- ✓ l'incentivo entri a regime e quindi più non più soggetto a scadenza e successiva proroga.

Infine, l'Articolo 1, comma 218 Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha previsto un ulteriore aumento delle detrazioni e deduzioni, in particolare che:

- ✓ la detrazione Irpef venga aumentata dal 30% al 40%;
- ✓ la deduzione Ires venga aumentata dal 30% al 40%;
- ✓ nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi Ires, le aliquote sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30% al 50% a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni.

È opportuno precisare che tali disposizioni sono subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, così come previsto dall'articolo 1, comma 220, della Legge 145/2018.

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 74/2019

PAGINA  
3/18

### ***DEFINIZIONE DI START-UP INNOVATIVA***

Ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3, DL n. 179/2012, si considera start-up innovativa la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, non quotata in un mercato regolamentato / sistema multilaterale di negoziazione, in possesso dei seguenti requisiti:

- ☐ Essere costituita da non più di 60 mesi. A tal fine va tenuto presente che la società non deve risultare da una fusione/scissione o a seguito di cessione d'azienda/ramo d'azienda. Nell'ambito della citata Circolare n. 16/E l'Agenzia ha precisato che la trasformazione non ostacola il riconoscimento del regime agevolativo in esame;
- ☐ Essere residente in Italia / in uno Stato UE / SEE con una sede produttiva / filiale in Italia;
- ☐ Avere, a partire dal secondo anno di attività, un totale del valore della produzione (voce A del Conto economico), risultante dall'ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, non superiore a € 5 milioni;
- ☐ Non distribuire e non aver distribuito utili;
- ☐ Avere quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti / servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Le start-up innovative devono inoltre soddisfare almeno uno dei tre seguenti criteri:

- ⇒ Sostenere spese di ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15% del maggiore valore fra il costo e il valore della produzione (voci A e B del Conto economico) risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- ⇒ Impiegare come dipendenti / collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale pari o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'Università italiana / estera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale pari o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale;
- ⇒ Essere titolare / depositaria / licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un software originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Ai sensi del comma 8 del citato art. 25 e come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 22.1.2015, n. 9/E, la start-up innovativa deve risultare iscritta nella Sezione speciale del Registro delle Imprese.

### ***FATTISPECIE PECULIARI***

Sono previste le seguenti tre sottocategorie di start-up innovative.

### **START-UP A VOCAZIONE SOCIALE**

Società che opera in via esclusiva nei settori di “utilità sociale” ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 155/2006, relativi all’assistenza sociale, sanitaria e socio sanitaria, all’educazione, all’istruzione e alla formazione, alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, alla valorizzazione del patrimonio culturale, al turismo sociale nonché alla formazione universitaria e postuniversitaria, alla ricerca ed all’erogazione di servizi culturali, alla formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, ai servizi strumentali alle imprese sociali di enti composti al 70% da imprese sociali.

### **START-UP DEL SETTORE ENERGETICO**

Società che sviluppa e commercializza esclusivamente prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, così come individuati dai seguenti codici ATECO 2007: 27.1, 27.2, 27.32, 27.33, 28.11, 28.12, 28.13, 28.14, 28.15, 28.21, 28.25, 28.29.2, 29.31, 72.1.

### **START-UP TURISMO**

Introdotta con l’articolo 11 bis del D.L. n. 83 del 31 maggio 2014, convertito con L. n. 106 del 29 luglio 2014, è una società che ha come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Tali servizi devono riguardare la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l’associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio.

### ***COSTITUZIONE E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI MEDIANTE IL MODELLO STANDARD TIPIZZATO CON FIRMA DIGITALE***

Le start-up innovative possono redigere l’atto costitutivo e le sue successive modifiche mediante un modello standard tipizzato facendo ricorso alla firma digitale, in analogia a quanto già previsto per i contratti di rete. L’atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016 e sono trasmessi al competente ufficio del Registro delle Imprese. Per fruire della nuova procedura è stato emanato il Decreto Direttoriale 1 luglio 2016 con le specifiche tecniche e la Circolare del Mise 1.7.2016 n. 3691/C.

### ***ESONERO DEI DIRITTI SEGRETERIA AL REGISTRO DELLE IMPRESE***

#### **ESONERO DALL'IMPOSTA DI BOLLO**

L’esonero dal versamento dell’imposta di bollo riguarda, tutti gli atti posti in essere dalle start-up innovative e dagli incubatori certificati, successivi all’iscrizione nel Registro delle imprese, come ad esempio gli aumenti di capitale agevolati.

A riguardo, è bene precisare che non vi è esenzione per l’imposta di bollo nel caso di bollatura dei libri sociali, così come chiarito dall’agenzia delle Entrate in esito all’interpello n.253/2019.

### **ESCLUSIONE DAL TEST DI OPERATIVITÀ**

Alle start-up innovative non si applica la disciplina relativa alle società di comodo (non operative e in perdita sistematica) di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Ne consegue che la società, per tutto il periodo in cui possiede i requisiti per qualificarsi come start-up innovativa, non è tenuta ad effettuare il test di operatività.

Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista per le società in perdita sistematica, il periodo di osservazione decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene meno la qualifica di start-up innovativa.

### **ESONERO DAL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

La start-up innovativa, dal momento della sua iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, è esonerata dal pagamento dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio. L'esenzione, che è generale, dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione e è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa (cfr. anche C.M. 16/E/2014).

### **ESONERO DALL'OBBLIGO DI APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ PER COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA (art. 4, comma 11 novies D.L. 24.1.2015, N. 3 conv. IN L. 24.3.2015, N. 33)**

La normativa ordinaria che prescrive l'apposizione del visto di conformità per la compensazione in F24 dei crediti IVA superiori a 5.000 euro può costituire un disincentivo all'utilizzo della compensazione orizzontale. Con l'esonero dall'obbligo di apposizione del visto per la compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro le start-up innovative possono ricevere rilevanti benefici in termini di liquidità durante la delicata fase degli investimenti in innovazione

### ***ONERI INFORMATIVI E PUBBLICITARI***

Fino al 2018, le start-up innovative erano tenute ad aggiornare le informazioni richieste per l'iscrizione automatica alla sezione speciale del Registro Imprese con cadenza non superiore a sei mesi. Dal 2019, le medesime informazioni devono essere aggiornate o confermate almeno una volta all'anno (nuovo comma 17-bis dell'art. 25 del DL 179/2012).

Inoltre, sempre con cadenza annuale, il rappresentante legale della start-up attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti per l'ingresso nel regime agevolato; il comma 15 del citato art. 25 fissa questo adempimento entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 c.c., nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi.

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 74/2019

PAGINA  
6/18

### ***SPESE DI RICERCA E SVILUPPO***

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. h), DL n. 179/2012, sono considerate spese di ricerca e sviluppo, "in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili", le seguenti categorie:

- Spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan;
- Spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati;
- Costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori;
- Spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.

Tali spese devono risultare dall'ultimo bilancio approvato ed essere opportunamente descritte in Nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa.

Sono escluse le spese per l'acquisto / locazione di beni immobili.

### ***INVESTITORI BENEFICIARI DELLA DEDUZIONE / DETRAZIONE***

Gli investitori beneficiari dell'agevolazione possono essere:

- ✓ Persone fisiche, residenti e non residenti in Italia. In merito l'Agenzia, nella citata Circolare n. 16/E ha precisato che vi rientrano anche "gli esercenti arti e professioni e gli imprenditori individuali, nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, residenti nel territorio dello Stato, che producono redditi in forma associata". Possono quindi beneficiare dell'agevolazione anche le società semplici, le società di persone ed equiparate, tra cui sdf, studi associati e imprese familiari;
- ✓ Società.

I benefici fiscali sono correlati agli investimenti nel capitale sociale di start up innovative, effettuati sia direttamente che indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative.

### ***NOZIONE DI INVESTIMENTO AGEVOLATO***

L'agevolazione in esame riguarda:

- ◆ I conferimenti in denaro imputati a capitale sociale / riserva da sovrapprezzo azioni o quote delle start-up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative;
- ◆ La conversione di obbligazioni convertibili in azioni / quote di nuova emissione;
- ◆ La compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, assimilati ex lege ai "conferimenti in denaro", ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni / prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'art. 27, DL n. 179/2012. Trattasi

dei crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi resi in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati;

- ◆ Gli investimenti in quote di OICR / SICAV.

Sono quindi esclusi dall'agevolazione in esame i conferimenti:

- Diversi dal denaro. Come precisato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 16/E, tale esclusione trova la propria ratio *“a presidio dell'effettività del capitale sociale assicurato dai conferimenti in denaro, nonché al fine di evitare che le difficoltà valutative intrinseche ad ogni conferimento di natura diversa possano ingenerare incertezze e contestazioni nella determinazione del beneficio”*;
- In denaro a fondo perduto iscritti in altre voci del Patrimonio netto, diverse dal capitale sociale e dalla riserva da sovrapprezzo.

### ***RILEVANZA TEMPORALE DELL'INVESTIMENTO***

Con riguardo alla rilevanza temporale dei suddetti investimenti ai fini dell'agevolazione in esame, è necessario che:

- ⌚ i conferimenti in denaro rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel Registro delle Imprese da parte della start-up innovativa:
  - dell'atto costitutivo;
  - della delibera di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito ex artt. 2444 e 2481-bis, C.c.;
- ⌚ gli investimenti in quote di OICR / SICAV e quelli effettuati tramite altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, rilevano alla data di sottoscrizione delle quote;
- ⌚ i conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.

### ***CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE FISCALE***

La norma riconosce in capo agli investitori sopra individuati, un'agevolazione nella forma di detrazione / deduzione.

La stessa, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 16/E, spetta *“esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”*.

Con la Legge di Bilancio 2017 l'incentivo è entrato a regime e quindi non più soggetto a scadenza e successiva proroga.

### **DETRAZIONE IRPEF**

È riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30% (sino al 31.12.2016 il 19%) degli investimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a € 1.000.000,00 (sino al 31.12.2016 €

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 74/2019

PAGINA  
8/18

500.000), per ciascun periodo d'imposta. Come chiarito dall'Agenzia nella citata Circolare n. 16/E nel caso in cui il soggetto investa in 2 o più start-up innovative, ai fini del calcolo del predetto limite vanno sommati i conferimenti effettuati in tutte le società.

Con riguardo ai soci di snc / sas, l'importo per il quale spetta la detrazione va determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il predetto limite si applica al conferimento in denaro effettuato dalla società.

Qualora la detrazione sia superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere detratta nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. A tal fine nel mod. UNICO PF / SP sono previsti appositi righi / Sezioni.

L'Agenzia, nella citata Risoluzione n. 9/E ha chiarito che la sottoscrizione di azioni / quote per il tramite di una società fiduciaria non ostacola l'applicazione dell'agevolazione in esame in capo al fiduciante (soci) purché sussistano tutti i requisiti previsti dalla normativa.

Infine si segnala che l'art.1, comma 218, Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha previsto un ulteriore aumento delle detrazioni Irperf e dunque che l'aliquota passi dal 30% al 40%

Tale disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, così come previsto dall'articolo 1, comma 220, della stessa Legge 145/2018, come chiarito anche dall'Agenzia delle Entrate con recente risposta al quesito di cui all'interpello n. 410, 11 ottobre 2019.

### DEDUZIONE IRES

È riconosciuta una deduzione dal reddito imponibile pari al 30% (sino al 31.12.2016 il 20%) degli investimenti rilevanti effettuati per un importo non superiore a € 1.800.000, per ciascun periodo d'imposta.

Qualora la deduzione sia superiore al reddito complessivo, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. A tal fine nel mod. UNICO SC sono previsti appositi righi / Sezioni.

Anche in questo caso, l'art.1, comma 218, Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha previsto un ulteriore aumento della deduzione Ires che dunque è aumentata dal 30% al 40%. Inoltre, nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi Ires, le aliquote sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30% al 50% a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni.

È opportuno precisare che tali disposizioni sono subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, così come previsto dall'articolo 1, comma 220, della stessa Legge 145/2018, come chiarito anche dall'Agenzia delle Entrate con recente risposta al quesito di cui all'interpello n. 410, 11 ottobre 2019.

### START-UP A VOCAZIONE SOCIALE / DEL SETTORE ENERGETICO

In caso di investimenti in start-up innovative a vocazione sociale / del settore energetico, il comma 7 del citato art. 4 dispone che:

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 74/2019

PAGINA  
9/18

- ✓ la detrazione IRPEF spetta in misura pari al 30% (sino al 31.12.2016 il 25%);
- ✓ la deduzione IRES spetta in misura pari al 30% (sino al 31.12.2016 il 27%).

Anche in questo caso, l'art. 1, comma 218, Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha previsto un ulteriore aumento della detrazione Irpef e della deduzione Ires dal 30% al 40%, previa autorizzazione della Commissione europea.

### CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE

Con riferimento alle società / enti che partecipano al consolidato nazionale, l'eventuale eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo globale di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso.

L'eccedenza che non trova capienza è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dalle singole società fino a concorrenza del suo ammontare.

### CONDIZIONI PER ACCEDERE AL BENEFICIO

Le agevolazioni spettano a condizione che gli investitori ricevano e conservino la seguente documentazione:

- 📄 Certificazione della start-up innovativa attestante:
  - di non avere superato il predetto limite di € 15 milioni;
  - l'importo per il quale spetta la deduzione / detrazione, da rilasciare entro 60 giorni dal conferimento ovvero, per i conferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta in corso all'1.7.2014 e fino al 12.4.2016, entro il 10.7.2016;
- 📄 Copia del piano d'investimento della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate:
  - sull'oggetto dell'attività "agevolata";
  - sui relativi prodotti;
  - sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti;
- 📄 Certificazione rilasciata dalla start-up innovativa attestante l'oggetto della propria attività (solo per gli investimenti effettuati dalle start-up a vocazione sociale / del settore energetico).

### DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE

Il diritto all'agevolazione decade se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica:

- ⌚ la cessione:
  - anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni / quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che determinano la costituzione / trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società ad eccezione dei trasferimenti a titolo gratuito / a causa di morte e quelli conseguenti

ad operazioni straordinarie per i quali è prevista una specifica disciplina. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 16/E in caso di investimento diretto, il soggetto beneficiario è tenuto a mantenere per 3 anni le azioni / quote ricevute in cambio dell'investimento nella start-up innovativa mentre nei casi di investimento indiretto, tale obbligo va riferito al mantenimento delle quote di fondi comuni di investimento o delle azioni rappresentative del capitale delle SICAV o delle partecipazioni nel capitale delle società intermediarie;

- di diritti / titoli attraverso i quali possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;
- la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve / altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni / quote delle start-up innovative o delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato / un sistema multilaterale di negoziazione;
- il recesso / esclusione degli investitori;
- la perdita di uno dei predetti requisiti da parte della start-up innovativa.

### ***EFFETTI DELLA DECADENZA***

La decadenza produce effetti nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette cause e il soggetto che ha beneficiato dell'incentivo deve aumentare:

- ⇒ l'IRPEF lorda di tale periodo d'imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi d'imposta precedenti, aumentata degli interessi legali. Il versamento è effettuato entro il termine per il pagamento del saldo IRPEF del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza;

ovvero

- ⇒ il reddito imponibile IRES di tale periodo d'imposta, dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d'imposta precedenti. Entro il termine per il versamento del saldo IRES sono dovuti gli interessi legali da determinare sull'IRES non versata per i periodi d'imposta precedenti per effetto dell'agevolazione in esame.

Chiaramente, intervenuta la decadenza, *“viene meno anche la possibilità di fruire per i successivi periodi di imposta dell'ammontare dell'eventuale eccedenza, oggetto di «riporto in avanti», nelle ipotesi di detrazione o deduzione non utilizzata nel periodo di imposta di maturazione per incapienza”*.

### ***ALTRE AGEVOLAZIONI FISCALI***

Le start-up innovative possono accedere alle agevolazioni fiscali previste dal piano Industria 4.0:

- ✓ **Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo** introdotto con la Legge di Bilancio 2015 e più volte aggiornato nel corso degli anni (da ultimo, dalla Legge di Bilancio 2019, art. 1, commi 70 e 72), rappresenta un'agevolazione riconosciuta a tutte le imprese che hanno

sostenuto spese incrementali in ricerca e sviluppo (R&S) tra il 2015 e il 2020. Le spese rilevanti sono quelle relative alla ricerca fondamentale, alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale.

- ✓ **Iperammortamento per l'acquisizione di macchinari e tecnologie "Impresa 4.0"**, consiste in una maggiorazione della deduzione annuale per ammortamento relativa ai costi di acquisizione o leasing di beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione dei processi produttivi secondo il paradigma dell'Industria 4.0.
- ✓ **Patent Box**, consente in via opzionale alle imprese di escludere dalla tassazione il 50% del reddito derivante dallo sfruttamento commerciale dei beni immateriali quali software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

### ***PROROGA DEL TERMINE PER LA COPERTURA DELLE PERDITE***

In caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, previsione degli artt. 2447 o 2482-ter del codice civile, l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile.

### ***CESSIONE DELLE PERDITE***

Una novità per le start-up, introdotta con l'articolo 1, comma 76, L. 232/2016, consiste nella possibilità di monetizzare le perdite riportate nei primi tre esercizi, cedendole dietro corrispettivo a società quotate, le società sponsor, purché queste detengano almeno il 20% del capitale sociale della start-up. Questa peculiarità è incompatibile con il regime di trasparenza fiscale.

### ***DISCIPLINA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PREVISTA DAL DECRETO LEGGE 81/2015 (CD. "JOBS ACT")***

Le start-up innovative sono soggette, salvo alcune varianti specifiche, alla disciplina dei contratti a tempo determinato prevista dal Decreto Legge 81/2015 (cd. "Jobs Act"). La start-up innovativa può pertanto assumere personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 36 mesi. All'interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza i limiti sulla durata e sul numero di proroghe previsti dal Jobs Act.

Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi.

Trascorso questo periodo iniziale, tipicamente caratterizzato da un alto tasso di rischio d'impresa, il rapporto di collaborazione assume la forma del contratto a tempo indeterminato.

A differenza di quanto avviene per le altre imprese, le start-up innovative con più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un numero di contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al numero di contratti a tempo indeterminato attivi.

### ***FACOLTÀ DI REMUNERARE IL PERSONALE IN MODO FLESSIBILE***

Fatto salvo un minimo tabellare, è lasciato alle parti stabilire quale parte della remunerazione sia fissa e quale variabile. La parte variabile può consistere in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluso quanto al punto successivo.

### ***CREDITO D'IMPOSTA PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO***

Per le start-up innovative è stato creato un percorso agevolato per l'assegnazione del credito d'imposta per l'assunzione di profili altamente qualificati (art. 24, D.L. 83/2012, convertito con modificazioni con L. 134/2012).

Si tratta di un credito d'imposta pari al 35% del costo dei nuovi dipendenti a tempo indeterminato nel limite di euro 200.000 annui per impresa. Con il D.M. 22.2.2013, è stato attuato il predetto credito d'imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato (ovvero dei soggetti in possesso di un dottorato di ricerca universitario o di una laurea magistrale, purché impiegato in specifiche attività di ricerca e sviluppo).

Il provvedimento ha chiarito definitivamente che il beneficio potrà essere richiesto e fruito per tutte le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 26.6.2012. Per gli anni successivi sono, invece, agevolabili i costi sostenuti per le medesime finalità a partire dal 1° gennaio di ciascuno di essi.

L'aiuto prevede l'assegnazione mediante la procedura del "click day". Il D.M. 23.10.2013 ha disciplinato le modalità applicative del credito d'imposta. In particolare è stato specificato che possono fruire dell'agevolazione tutte le persone fisiche e giuridiche titolari di reddito di impresa. Secondo l'art. 2 del menzionato decreto è agevolabile, per un periodo non superiore a 12 mesi dall'assunzione, il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ipotesi di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato:

- di personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera (sempre che sia riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente) e
- di personale in possesso di laurea magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico purché siano impiegate in attività di ricerca e sviluppo.

Per start-up innovative e incubatori certificati di imprese è altresì agevolabile il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante contratto di apprendistato.

### ***REMUNERAZIONE CON STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI***

Nelle start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

L'atto costitutivo delle start-up innovative e degli incubatori certificati può altresì prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.

Con il *work for equity* dell'art. 27, co. 1-3, D.L. 179/2012 viene stabilito un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull'assegnazione di azioni, quote o titoli similari ad amministratori, dipendenti (anche a tempo determinato o a part time), collaboratori continuativi delle imprese start-up innovative e degli incubatori certificati. Il reddito derivante dall'attribuzione di strumenti finanziari partecipativi o diritti di opzione non concorre alla formazione del reddito imponibile di tali soggetti sia a fini fiscali che contributivi, con decorrenza dal 19.12.2012 (per le start-up innovative e gli incubatori certificati costituiti a partire dal 19.12.2012, il regime fiscale incentivato decorre dalla data di rispettiva costituzione).

Assume invece rilevanza reddituale la successiva cessione di tali strumenti finanziari. In caso di cessione dei predetti strumenti finanziari alla start-up innovativa, all'incubatore certificato, alla società emittente o a qualsiasi altro soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up o dall'incubatore certificato, si ha la decadenza dall'incentivo e il reddito di lavoro che non ha in precedenza concorso al reddito imponibile al momento dell'assegnazione è soggetto a tassazione nel periodo di imposta in cui avviene la cessione.

In caso di cessione ad altri soggetti, si configura un reddito diverso ex art. 67, T.U.I.R.

Nell'ipotesi in cui vengano gratuitamente assegnati strumenti finanziari partecipativi, "*il costo fiscalmente rilevante è pari a zero e l'intero corrispettivo costituisce plusvalenza imponibile quale reddito diverso*" (cfr. paragrafo 3.1.4 della C.M. 16/E/2014).

### ***START-UP INNOVATIVE - AGEVOLAZIONI D. MISE 24.9.2014***

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, (Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13.11.2014), ulteriormente aggiornato nel 2017 con D. Mise 9.8.2017 (Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2017) è stato riordinato il regime di aiuto denominato Smart&Start (di cui ai decreti ministeriali 6 marzo 2013 e 30 ottobre 2013) che è ora finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative (come definite dall'art. 25, comma 2, del Decreto Legge n. 179/2012 e iscritte nell'apposita sezione del Registro delle imprese) ed è applicabile sull'intero territorio nazionale.

Il nuovo intervento prevede l'agevolazione di programmi d'investimento e costi d'esercizio realizzati e sostenuti nell'ambito di piani d'impresa:

- Caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o

- Mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale, e/o
- Finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.

I benefici per le start-up innovative sono rappresentati da un finanziamento agevolato senza interessi, nella forma della sovvenzione rimborsabile, e, per le sole imprese costituite da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, da servizi di tutoraggio tecnico-gestionale.

Con circolare del Ministro dello sviluppo economico n. 68032 del 10 dicembre 2014 sono stati definiti aspetti rilevanti per l'accesso alle agevolazioni e il funzionamento del regime di aiuto. La Circolare specifica i requisiti dei piani d'impresa e delle spese ammissibili alle agevolazioni previste, definisce le modalità, le forme e i termini di presentazione delle domande, e fornisce chiarimenti in merito a criteri ed iter di valutazione, condizioni e limiti di ammissibilità di spese e costi, di soglie e punteggi minimi richiesti per l'accesso alle agevolazioni, caratteristiche del contratto di finanziamento, modalità, tempi e condizioni per l'erogazione delle agevolazioni.

Le domande di agevolazione le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. Le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa, possono essere presentate esclusivamente per via elettronica (a partire dal 16 febbraio 2015 alle ore 12,00), utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet [www.smartstart.invitalia.it](http://www.smartstart.invitalia.it) secondo le modalità e gli schemi ivi indicati.

Soggetto gestore dell'intervento è INVITALIA S.p.a., alla quale sono pertanto affidati gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e l'effettuazione di monitoraggi, ispezioni e controlli. INVITALIA che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, alla relativa istruttoria.

Con il decreto direttoriale 20 luglio 2015 sono state stabilite, successivamente alla sottoscrizione della convenzione tra MISE e ABI, le specifiche modalità per l'erogazione delle quote di finanziamento agevolato sulla base di fatture d'acquisto non quietanzate, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 24 settembre 2014.

Con Decreto Ministeriale 17 Dicembre 2015 sono state destinate ulteriori risorse a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, nella misura di 20 milioni di euro, per il finanziamento degli interventi in favore delle start-up innovative localizzate nelle regioni del Centro-Nord.

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 9 Agosto 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2016) sono state destinate ulteriori risorse a valere sul PON I&C, nella misura di euro 45.500.000,00 per le start-up innovative localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il Decreto procede all'assegnazione di risorse finanziarie agli interventi "Smart & Start Italia" per la nascita e lo sviluppo di *start-up* innovative che:

- Hanno un forte contenuto tecnologico;
- Operano nell'economia digitale;

➤ Valorizzano i risultati della ricerca (*spin-off* da ricerca).

Sono finanziabili progetti con spese tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro per beni di investimento e/o per costi di gestione.

Le principali voci di spesa ammissibili sono:

- ⇒ Per gli investimenti: impianti, macchinari e attrezzature tecnologiche; componenti HW e SW; brevetti, licenze, *know-how*; consulenze specialistiche tecnologiche;
- ⇒ Per la gestione: personale dipendente e collaboratori; licenze e diritti per titoli di proprietà industriale; servizi di accelerazione; canoni di *leasing*; interessi su finanziamenti esterni.

Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda ed entro i 2 anni successivi alla stipula del contratto di finanziamento.

Per accedere al finanziamento è necessario presentare il *business plan* esclusivamente con modalità *online* sul sito [www.smartstart.invitalia.it](http://www.smartstart.invitalia.it). Le domande vengono valutate in base all'ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei fondi.

Si tenga, infine, presente che non è prevista nessuna scadenza.

### ***FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE***

Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha previsto in favore di start-up innovative l'accesso semplificato, gratuito e diretto al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (FGPMI), un fondo governativo che facilita l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari.

Il decreto emanato dal Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze il 26 aprile 2013, entrato in vigore il 26 giugno 2013, individua modalità e criteri semplificati di accesso all'intervento del Fondo centrale di garanzia per le PMI, il provvedimento ha inteso favorire le start-up innovative nel reperimento delle risorse finanziarie necessarie al loro sviluppo.

Le start-up innovative, in quanto imprese di nuova costituzione, non sono valutabili sulla base dei dati di bilancio e, a salvaguardia dell'innovatività, necessitano di procedure snelle che consentano la realizzazione degli investimenti in tempi rapidi. Per questo motivo, la procedura di concessione della garanzia del Fondo alle start-up innovative è stata sensibilmente semplificata.

I requisiti sono soltanto due:

1. Essere una start-up innovativa o incubatore certificato, ai sensi dell'art. 25 commi 2 e 5 del decreto legge 179/2012, iscritto nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui al comma 8 del medesimo articolo;
2. Il soggetto finanziatore non deve acquisire alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria sull'operazione finanziaria.

È opportuno precisare che recentemente, con Decreto ministeriale 12 febbraio 2019, sono state approvate modifiche delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'accesso al Fondo di garanzia. In particolare:

- ❖ le start up sono ammissibili alla garanzia:
  - in via generale previa valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo;
  - senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo in caso di richieste di riassicurazione e/o controgaranzia presentate da un soggetto garante autorizzato;
- ❖ inoltre, sono ammissibili alla garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo le start up innovative e gli incubatori certificati qualora:
  - sull'operazione finanziaria non sia acquisita alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria;
  - il soggetto richiedente abbia preventivamente acquisito apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il rappresentante legale o procuratore speciale dell'impresa o dell'incubatore ne attesta l'iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro delle imprese istituita ai sensi dell'articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012.

La garanzia sui finanziamenti bancari alle start-up è concessa a titolo gratuito e, inoltre, alle domande riferite a queste tipologie di imprese è assegnata priorità in fase di istruttoria e presentazione al Comitato di gestione.

L'intervento del Fondo è ammissibile per tutte le tipologie di operazioni, anche in assenza di un programma di investimento, né è richiesta una misura minima del versamento dei mezzi propri.

L'intervento fissa in 2,5 milioni di euro l'importo massimo complessivo garantito per ogni start-up innovativa, da utilizzare eventualmente attraverso più operazioni fino a concorrenza del tetto stabilito, non esistendo un limite massimo di operazioni effettuabili. Si tratta di una soglia elevata, soprattutto se rapportata a una realtà come quella delle start-up innovative che, per la definizione data dalla legge, non superano un fatturato annuo di 5 milioni di euro.

Il Fondo copre fino:

- all'80% dell'ammontare del finanziamento, nel caso di garanzia diretta;
- all'80% dell'importo garantito da confidi o altro fondo di garanzia nel caso di controgaranzia.

Ulteriore novità introdotta nel Decreto ministeriale 12 febbraio 2019 è l'incremento delle misure massime di copertura, che possono essere incrementate mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo previsti dal decreto interministeriale 26 gennaio 2012, fino:

- all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria, per la garanzia diretta;
- al 90% dell'importo garantito dal soggetto garante, per la riassicurazione e la controgaranzia.

La garanzia è concessa senza valutazione dei dati di bilancio dell'impresa o dell'incubatore.

Il 20% dell'importo dell'operazione finanziaria rimane a carico del soggetto finanziatore in quanto non assistita da alcuna garanzia, reale assicurativa o bancaria ad eccezione di

un'eventuale garanzia personale; si rileva pertanto un certo grado di coinvolgimento della Banca, poiché essa dispone di maggiori elementi conoscitivi sull'impresa e può più facilmente effettuare un'adeguata valutazione delle strategie e delle prospettive di sviluppo della start-up innovativa o dell'incubatore, fermo restando che la copertura dell'80% del rischio della operazione finanziaria rappresenta sicuramente un forte incentivo alla concessione del finanziamento.

Dall'avvio dello strumento nel 2013 si contano 2.858 startup beneficiarie, per un totale di 4.986 operazioni (952 aziende hanno ricevuto più di un prestito).

### ***VOUCHER INNOVATION MANAGER***

Anche le start-up innovative possono accedere al "Voucher per l'Innovation Manager", uno strumento agevolativo finalizzato a favorire la crescita di competenze manageriali delle PMI, che potranno avvalersi in azienda di figure in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

L'incentivo è pari a:

- 40.000 euro per le micro e piccole imprese nel limite del 50% della spesa
- 25.000 euro per le medie imprese nel limite del 30% della spesa
- 80.000 euro per le reti d'impresa nel limite del 50% delle spese sostenute.

Il decreto ministeriale del 7 maggio 2019, pubblicato in G.U. del 1 luglio 2019 n. 152, reca le disposizioni attuative dell'intervento.

### ***VOUCHER 3I***

Con l'art. 32 comma 7-10 del D.L. 34/2019, Decreto Crescita, è stato riconosciuto alle start-up operative il "Voucher 3I – Investire in innovazione", finalizzato a supportare la valorizzazione dell'innovazione delle start-up innovative nel periodo 2019-2021.

Il Voucher 3I è concesso per l'acquisto di servizi di consulenza per il deposito di brevetti in Italia e all'estero. I servizi acquistabili vanno dalla ricerca di anteriorità all'assistenza e consulenza nella redazione della domanda di brevetto, nel deposito del brevetto in Italia e nella sua estensione all'estero. Va sottolineato che i consulenti in brevetti iscritti all'Albo sono esplicitamente indicati tra i soggetti gestori del voucher per le start-up innovative.

La dotazione finanziaria del "Voucher 3I" è di 6,5 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021.

I criteri e le modalità di attuazione del "Voucher 3i" saranno definiti da un decreto del MISE.

### ***TECNONIDI***

TecnoNidi è uno strumento agevolativo regionale con cui la Regione Puglia offre un pacchetto di aiuti per l'avvio o lo sviluppo. Si rivolge alle piccole imprese iscritte al registro camerale al massimo da cinque anni e alle start-up innovative che, nel territorio della Regione Puglia, intendano avviare o sviluppare piani di investimento a contenuto tecnologico.

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 74/2019

PAGINA

18/18

Le agevolazioni possono arrivare fino a 200mila euro per gli investimenti e 80mila euro per i costi di funzionamento ed è concessa per metà a fondo perduto e per metà come prestito a tasso zero, per importi compresi tra 25mila e 250mila euro.

L'agevolazione copre:

- ✓ Spese per investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali;
- ✓ Costi di funzionamento, come: personale dipendente, con vincolo di subordinazione, locazione di immobili, utenze, polizze assicurative, canoni ed abbonamenti per l'accesso a banche dati, per servizi software, servizi "cloud", servizi informativi, housing, registrazione di domini Internet, servizi di posizionamento sui motori di ricerca, acquisto di spazi per campagne di Web Marketing, Keywords Advertising, Social, Brand Awareness e Reputation, servizi di personalizzazione di siti Internet, servizi di consulenza in materia di innovazione, servizi di sostegno all'innovazione, servizi di consulenza finalizzati all'adozione ex novo di un sistema di gestione ambientale, di certificazione di prodotto, di gestione della responsabilità sociale di impresa e di rendicontazione etico-sociale, rispondenti a standard internazionali, locazione e allestimento dello stand in occasione della prima partecipazione ad una fiera specializzata.

### ***EQUITY CROWDFUNDING***

Anche le start-up innovative hanno la possibilità di accedere al finanziamento tramite *equity crowdfunding*, un'innovativa forma di finanziamento per le imprese, che si differenzia dai canali tradizionali di approvvigionamento di capitale di rischio (es.: venture capital e business angels), da un lato, per la prevalente partecipazione di investitori non professionali e, dall'altro, per il mezzo scelto, ossia il ricorso a piattaforme on-line in cui si verifica l'incontro tra la domanda e l'offerta.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

#### **STUDIO ADRIANI**

*Dottori Commercialisti Associati -*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI  
*(Un associato)*  
**dott.ssa Adriana ADRIANI**